



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 28 del 19/03/2020

**Oggetto: GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che sul territorio comunale si è verificato caso di positività al COVID-19 e che vi è presenza di soggetti alla data odierna sottoposti a misura di isolamento fiduciario;

VISTA la circolare prot. n. 27438/2020/12B1 Area I[^] O.S.P. con la quale il Prefetto di Bari specifica con riferimento all'art.1, punto 2, del già richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che *“nella accezione di rete stradale possono essere ricomprese solo le strade extraurbane, ossia le direttrici che congiungono tra loro i comuni, le provincie e le regioni cioè strade che, proprio per la loro naturale esistenza all'esterno dei centri urbani, dispongono in taluni tratti di un servizio ristoro a disposizione dei viaggiatori”*;

PRESO ATTO delle plurime segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza e degli operatori di Polizia Locale relative a frequenti situazioni di assembramento presso le attività di Bar Ristoro situate all'interno delle stazioni di distribuzione carburante situate sul territorio comunale;

RITENUTO che in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività commerciali di Bar Ristoro poste all'interno di stazioni di distribuzione carburante poste sul territorio urbano di Noci;

SENTITO il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile nelle cui riunioni in call conference, in ultimo quella del 19 marzo 2020 è stata rappresentata la presenza di assembramenti nei pressi di talune attività dai quali deriva il mancato rispetto della distanza minima di un metro tra persone fisiche la difficoltà di garantire contemporaneamente ed in diverse parti del territorio il rispetto delle misure dettate a tutela della salute collettiva oltre che individuale pur essendosi già

provveduto da parte degli agenti delle forze dell'ordine oltre che di polizia locale ad elevare diversi verbali e a sensibilizzare e diffondere la conoscenza delle prescrizioni normative a tutela della salute collettiva ed individuale;

CONSIDERATA l'esigenza di adottare con immediatezza provvedimenti ulteriormente restrittivi oltre che sanzionatori finalizzati a garantire un idoneo comportamento dei cittadini per il contenimento e la prevenzione del contagio da Coronavirus – Covid-19 al fine di evitare e contrastare qualsiasi forma di assembramento foriero di ulteriore aggravamento della situazione già emergenziale;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato con effetto immediato per l'emergenza sanitaria in corso, salvo proroga dello stesso:

- 1. La SOSPENSIONE con effetto immediato e sino al 25 marzo 2020** delle attività commerciali di Bar Ristoro ubicati all'interno delle stazioni di servizio per la distribuzione di carburante site nel territorio urbano del Comune di NOCI;
- 2. Il DIVIETO DI ACCESSO con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020** a parchi, giardini, piazze e ville comunali, e aree a verde in genere e a qualsiasi altro luogo di consueta aggregazione e sosta, oltre che di incontro e passeggio;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune, e trasmessa per competenza:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri;

DEMANDA

Al Comando Stazione Carabinieri di Noci e al Corpo di Polizia Locale di vigilare sull'applicazione del presente provvedimento adottando ogni atto conseguenziale,

COMUNICA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione

all'Albo Pretorio on line del Comune di Noci.

Il Sindaco
Domenico NISI